

25 Nov 2014 13:04:45

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847614406

1/2

5134



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO III

2.5 NOV. 2014

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

e, p.c.

Prot. N. 92149
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota:



All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: A.S. 344, 359, 1009, 1073. Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie. Emendamento all'articolo 5.

E' stata esaminata la proposta emendativa dei relatori al provvedimento in oggetto, diretta a sostituire integralmente l'articolo 5 del provvedimento. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di competenza, si segnala quanto segue:

- comma 1, dispone che nel rispetto degli equilibri finanziari programmati si provveda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la cura dei disturbi dello spettro acustico.

Si fa presente che con tale disposizione di fatto si provvede a riformulare l'articolo 3 del provvedimento (sebbene la proposta emendativa non preveda la contestuale soppressione dell'articolo 3), unico articolo per il quale questo Dipartimento non aveva verificato positivamente la relazione tecnica (cfr. nota n. 76956 del 6 ottobre scorso), in relazione all'onerosità della disposizione.

La riformulazione proposta sembrerebbe superare i rilievi indicati nella predetta nota, in quanto, il riferimento al "rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica", non può che interpretarsi come garanzia della contestuale eliminazione

dai LEA di interventi di corrispondente impatto finanziario, a fronte dell'inserimento delle nuove prestazioni per la cura dei disturbi dello spettro acustico.

Sul punto, in ogni caso, è necessario acquisire conferma dal competente Ministero della Salute. Lo stesso dicastero dovrà anche assicurare che la disposizione, sul piano sistematico, sia compatibile con la complessiva rideterminazione dei livelli essenziali di assistenza, da attuarsi entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del Patto per la salute 2014-2016;

- **comma 2**, riformula l'articolo 5 dell'attuale testo, che disciplina le iniziative che le regioni predispongono, nell'ambito dei Piani sanitari regionali, per garantire misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro acustico.

Al riguardo, nel rilevare che tale riformulazione sembrerebbe sostanzialmente in linea con l'attuale testo dell'articolo 5, si fa in ogni caso rinvio alle valutazioni del competente Ministero della salute.

Conclusivamente, ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento, così come modificato dall'emendamento in argomento:

- risulta necessario disporre la soppressione dell'articolo 3;
- risulta necessario che il Ministero della salute assicuri l'invarianza finanziaria del nuovo articolo 5, provvedendo quindi all'aggiornamento della relazione tecnica;
- sarebbe opportuno introdurre, qualora sia verificata la non onerosità della proposta emendativa, un articolo finale contenente una clausola di invarianza finanziaria sul provvedimento complessivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

